



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VARI | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARINELLI | GINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ARTUSA | FORTUNATO MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6988/13
depositato il 10/04/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520090013213184 TAS.AUTOMOBILI
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520100011094989 TAS.AUTOMOBILI 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520100011094989 TAS.AUTOMOBILI 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120000824422 TAS.AUTOMOBILI 2007
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120006105307 TAS.AUTOMOBILI 2003
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120006105307 TAS.AUTOMOBILI 2005
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120006105307 TAS.AUTOMOBILI 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120006105307 TAS.AUTOMOBILI 2007
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12520120006105307 TAS.AUTOMOBILI 2009
- contro: REGIONE LAZIO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LOIACONO AVV. DALILA
VIA VAL VARAITA, 8 00141 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 6988/13

UDIENZA DEL

02/07/2015

ore 10:30

SENTENZA

N°

16653/2/15


PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21.7.15

Il Segretario

[Handwritten signature]



OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

RGR n.6988/13 proposto da contro Regione Lazio ed Equitalia sud spa

Con il ricorso in atti la parte attrice aversava ESTRATTI di RUOLO indicati nel corpo del ricorso, asserendo di essere venuta a conoscenza dei ruoli esattoriali emessi a proprio carico a seguito di un accesso presso gli uffici della Equitalia sud spa da cui risultava un debito impositivo riportato dalle molteplici cartelle promanate da ruoli emessi dalla Regione Lazio per Tassa automobilistica riferita a vari anni. Nel ricorso si lamentava la inidoneità dei ruoli impugnati a produrre effetti giuridici nei propri confronti – la mancata notifica delle cartelle descritte e l'estinzione delle singole pretese impositive stante il decorso dei relativi termini prescrizionali, si concludeva con la richiesta di annullamento di tali ruoli, con vittoria delle spese processuali. Gli enti chiamati in giudizio non si costituivano ritualmente. All'udienza del 02.07.2015 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti

MOTIVI della DECISIONE

La Commissione, in camera di consiglio, letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa, ritiene il ricorso fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che il ruolo ancorchè atto interno dell'amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, per cui l'iscrizione costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la pretesa del concessionario viene portata a conoscenza del debitore d'imposta mediante la notifica della cartella di pagamento. Da qui l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione che è quello della formazione del ruolo e non quello della notifica della cartella (cassazione sentenza n. 2248/2014) a cui questa sezione si conforma. Dagli atti, però, non risulta provato che la cartella indicata nel sollecito contestato è stata notificata alla ricorrente, ed in tali condizioni esso è atto autonomamente impugnabile. In mancanza della suddetta prova il ricorso va accolto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 02.07.2015

Il Giudice Estensore



Il Giudice Presidente

